

Foglio Informativo SERVIZI AI DEBITORI – “DILAZIONI DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI”

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

Factorit S.p.A.

Gruppo di appartenenza: Gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all’Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Sede legale e sede amministrativa: Via Cino del Duca, 12 – 20122 Milano
Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 58150.1
Numero di fax: (02) 58150.205 – **E-mail:** info@factorit.it – **Sito internet:** www.factorit.it
 Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04797080969
 Iscritta all’Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 52
 Capitale Sociale € 85.000.002,00 i.v.
 Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring, Aderente all’ABI – Associazione Bancaria Italiana al n. 33042
 Member of FCI – Facilitating Open Account – Receivables Finance

OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con i dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Dipendente Factorit S.p.A.

Nome e Cognome Qualifica
 Riferimenti: Telefono E-mail

Altro soggetto

Nome e Cognome Qualifica
 Società
 Riferimenti: Telefono E-mail
 Estremi dell’iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti)

COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO

Concessione al debitore ceduto (di seguito anche Cliente) di dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, dei crediti commerciali acquistati dalla società di factoring (Factor). Il contratto disciplina l’accettazione preventiva della cessione dei crediti al Factor, la durata della dilazione concessa, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dal Factor.

Rischi a carico del Cliente

Quando il Cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente al Factor ogni eventuale riserva concernente i crediti ceduti. Se il Cliente non comunica immediatamente al Factor tali riserve, non potrà più opporle al Factor in un momento successivo. Potrà però sempre farle valere nei confronti del proprio fornitore. Il mancato puntuale pagamento può comportare, ad insindacabile giudizio del Factor, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

Eventuali varianti alle condizioni generali standard, anche in relazione a particolari settori merceologici o ad esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Commissioni	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT	anticipata, sui crediti dilazionati, al lordo delle n/c – domestic - valuta: scadenza dilazionata	CFLT	2,50 %
	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT	anticipata, sui crediti dilazionati, al lordo delle n/c – import valuta: scadenza dilazionata	CDMP	2,50 %
	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT	anticipata, sui crediti dilazionati, al lordo delle n/c- valuta: scadenza originaria	CFTF	2,50 %
	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT	posticipata, sui pagamenti di crediti dilazionati, effettuati dopo la scadenza originaria; valuta: data fatturazione	CFDI	2,50 %
	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT	posticipata, sui pagamenti di crediti dilazionati, effettuati dopo la scadenza originaria, rapportata ai <u>giorni</u> di dilazione usufruiti; valuta: data fatturazione	CFPD	2,50 %
	COMMISSIONE DI RITARDATO PAG.	sui pagamenti effettuati per valuta oltre la scadenza originaria o dilazionata	CFRP	2,50 %

				tasso nominale annuo
Interessi divisore civile 365/366	Dilazione	Sull'importo dei crediti dilazionati, sino alla data di valuta dell'incasso. Liquidazione: trimestrale posticipata (estratto conto scalare)	SCAL	16,725 %
	Ritardato pag./mora	sull'importo dei crediti impagati decorsa la scadenza dilazionata (se prevista) o la scadenza originaria (in assenza di dilazione) e sulle fatture per commissioni e spese, sino alla data di valuta dell'incasso Fatturazione: trimestrale posticipata (estratto conto scalare)		20,600 %
	Dilazione	sull'importo dei crediti dilazionati, considerando i giorni di dilazione pattuiti, anche in caso di pagamento effettuato prima della scadenza dilazionata. Fatturazione anticipata , alla data di scadenza originaria o di carico se successiva	FATT	16,725 %
		sull'importo dell'incasso del credito dilazonato, considerando i giorni effettivi di dilazione utilizzati, Fatturazione: posticipata , al momento dell'incasso ritardato	DIPO	16,725 %
		sull'importo del credito dilazonato, considerando i giorni di dilazione pattuiti anche in caso di pagamento effettuato prima della scadenza Fatturazione: posticipata , alla data di scadenza dilazionata.	DILS	16,725 %
	Ritardato pag./mora	sull'importo degli incassi ritardati, considerando i giorni che intercorrono tra la scadenza del credito (dilazionata oppure originaria in assenza di dilazione) e sulle fatture per commissioni e spese Fatturazione: all'incasso ritardato		20,600 %

I tassi d'interesse possono essere determinati in misura fissa oppure correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno "spread". I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati, ossia oggetto di variazione in funzione dell'andamento del parametro di riferimento, con l'espressa avvertenza che qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.

Si elencano i parametri utilizzabili in caso di indicizzazione e, a titolo esemplificativo, la relativa media mensile, divisore 365, riferita al mese di marzo 2018, pubblicata su "Il Sole 24 Ore": Euribor 1 mese: - 0,376%; Euribor 3 mesi: - 0,333%; Euribor 6 mesi: - 0,275%, Euribor 3 mesi div. 360: - 0,328%; LIBOR € 360 3 mesi 03/04/2018: - 0,36429%; mora: tasso BCE ex Dlgs 231/2002, I semestre 2018: 0,00%.

Gli interessi sono dovuti sull'esposizione complessiva, inclusiva di commissioni e spese.

Spese				EURO
SPESE PER ISTRUTTORIA	Una tantum	ISTR		5.000,00
SPESE PER RINNOVO ISTRUTTORIA	Per rinnovo	RNIS		5.000,00
SPESE PER TENUTA CONTO PERIODICA	Trimestrale	TECM		165,00
SPESE PER TENUTA CONTO - annuale	Per anno	TECA		660,00
SPESE PER EFFETTI - RIBA	Per effetto	RIBA		16,00
SPESE PER EFFETTI - SDD	Per effetto	REED		16,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - Insoluto RIBA	Cad.	INRB		26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - Insoluto SDD	Cad.	INRI		26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - Richiamo effetti RIBA	Cad.	RIRB		26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - Richiamo effetti SDD	Cad.	RIRI		26,00
SPESE PER EFFETTI - competenze debitore - RIBA	Per effetto	RBCO		16,00
SPESE PER EFFETTI - competenze debitore - SDD	Per effetto	RICO		16,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - compet. — richiamo SDD	Per effetto	RICR		26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - compet. — richiamo RIBA	Cad.	RBCR		26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - compet. —insoluto SDD	Cad.	RICI		26,00
SPESE PER INSOLUTO/RICHIAMO EFFETTO - compet. —insoluto RIBA	Cad.	RBCI		26,00
SPESE HANDLING – documenti dilazionati caricati (non considera n/c) – valuta scad. dilaz.	Per documento	DOCD		19,00
SPESE HANDLING – invio documenti conformità telematici (mercato AUTOMOTIVE)	Per documento	FATT		1,50
SPESE HANDLING – documenti dilazionati caricati (non considera n/c) – valuta scad. Origin.	Per documento	DOCF		19,00
SPESE PER CERTIFICAZIONE CONTABILE	Cad.	SPCC		300,00
SPESE PER DUPLICATI DI DOCUMENTI -	Per foglio	DUPL		10,00
SPESE PER PROROGA DI SCADENZA	Per doc. /scadenza	PROR		50,00
CANONE WEB FACTORING	Per anno	WEBF		1.500,00
CANONE WEB FACTORING - Utenza aggiuntiva	Per anno	WEBA		30,00
spese periodiche forfait	per mese	SMEN		2.500,00
RECUPERO SPESE BOLLI (nella misura nel tempo vigente)		BOLL		SI
Recupero spese invio comunicazioni alla clientela – cartaceo invio elettronico gratuito		COMU		al costo(*)

(*) costi pubblicati sul sito www.factorit.it alla sezione Trasparenza

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse, rilasciate da soggetti terzi, nonché, ai sensi del D.Lgs. 231 del 9.10.2002, il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal debitore e dai coobbligati, fatto salvo il maggior danno.

Valute (giorni lavorativi)	INCASSO A MEZZO BONIFICO BANCARIO	IDBB	10
	INCASSO A MEZZO ASSEGNO	IDAP	20
	INCASSO A MEZZO EFFETTI/STRUMENTI SBF -RB	ACRB	20
	INCASSO A MEZZO EFFETTI/STRUMENTI SBF - SDD	ACRI	20
	giorni banca aggiuntivi rispetto alla scadenza dilazionata	GBAN	9

oltre alla valuta riconosciuta dall'Istituto di Pagamento in conformità alla normativa PSD. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 11/2010 attuativo della Direttiva Europea sui servizi di Pagamento – PSD "Payment Services Directive", la valuta di accredito dei pagamenti a mezzo SDD e/o RIBA con scadenza in giorni non operativi per il circuito bancario, verrà determinata applicando i giorni contrattualmente previsti a decorrere dal 1° (primo) giorno operativo utile.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni e integrazioni dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali aziendali e sul sito internet www.factorit.it

RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, in qualsiasi momento, se non è stato pattuito diversamente. **Rimane in ogni caso ferma la validità dell'accettazione della cessione di credito.**

Il Factor può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali quando tale facoltà sia contrattualmente prevista e solo in caso di un giustificato motivo; in tale ipotesi deve darne comunicazione al Cliente con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto di dilazione avviene con il pagamento integrale, da parte del debitore, dei crediti dilazionati, commissioni, interessi e spese. Non sono necessarie ulteriori formalità.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o e-mail, ai seguenti recapiti:

Factorit S.p.A. – Ufficio Reclami – Via Cino del Duca,12 – 20122 MILANO, segreteria@pec.factorit.it, ufficio.reclami@factorit.it. Factorit risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito www.factorit.it.
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giuri Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi di legge un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), avanzando domanda, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia (www.giustizia.it).

LEGENDA delle principali nozioni cui fanno riferimento il Foglio Informativo e il contratto di factoring

Factor	Oltre a FACTORIT S.p.A. , indica il Factor estero o l'ente corrispondente estero di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Fornitore/Cedente	L'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Debitore	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti.
Credito	I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizio o a titolo diverso.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri Crediti esistenti e/o futuri; alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e/o gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile.
Segnalazione dei Crediti	Comunicazione al Factor dei Crediti rappresentati da fatture emesse dal Fornitore a carico del Debitore.
Notifica della Cessione	La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito al Factor.
Retrocessione dei Crediti	Il ritrasferimento al Fornitore della titolarità del Credito ceduto al Factor.
Commissioni	Compensi pattuiti tra il Debitore ed il Factor per il servizio di dilazione.
Spese di <i>handling</i>	Spese di lavorazione dei documenti presentati e/o emessi (fatture, bolle, segnalazioni, cessioni, ecc.)
Interessi di dilazione	Corrispettivo dovuto dal Debitore al Factor in ragione della dilazione concessa.
Interessi di mora	Interessi dovuti per il mancato o ritardato pagamento di una somma di denaro.
Interessi di mora per le transazioni commerciali ex D.Lgs. n.231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012	Interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; il "tasso di riferimento" è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.
<i>Spread</i>	La maggiorazione del parametro posto alla base della determinazione del tasso.
<i>TEGM</i>	Tasso Effettivo Globale Medio: risulta dalla rilevazione dei tassi medi applicati dagli Intermediari, effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e resa pubblica. Le rilevazioni sono suddivise per categoria di operazioni. La dilazione è inclusa negli "Altri finanziamenti"
<i>TEG</i>	Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto - non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Tasso Soglia). Dal 14 maggio 2011, ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e del d.l. 70/2011, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti. Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento. Restano esclusi i compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all'operazione di finanziamento (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi delle legge sull'usura - Banca d'Italia luglio 2016).
RIBA Ricevuta bancaria	ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all'invio di avviso
<i>SDD (SEPA Direct Debit)</i> <i>SDD B2B (Business to Business)</i>	Servizio comunitario di addebito diretto in euro in ambito ai paesi aderenti all'area <i>SEPA (Single Euro Payments Area)</i> , dal 1 febbraio 2014 ha sostituito il <i>RID</i> . In particolare il servizio <i>SDD B2B</i> è rivolto a soli soggetti debitori classificati come "non consumatori" e non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate.
M.A.V. (pagamento mediante avviso)	Ordine di incasso di crediti basato su avviso inviato al pagatore; l'operazione di pagamento è gestita da apposita procedura interbancaria.
Reclamo	Comunicazione scritta con cui un Cliente contesta all'intermediario un suo comportamento irregolare od omissione.
<i>Webfactoring</i>	consente al Cliente di fruire via web di un insieme di servizi di interrogazione. Per accedere al servizio è necessaria la sottoscrizione di apposito modulo e la conseguente attribuzione di <i>user ID</i> e <i>password</i> da parte del Factor.